

Corso pratico-teorico per cambisti e money transmitter

di

Luca Confalonieri e Massimo Tognola

INDICE DEI CONTENUTI

1. Ripasso degli obblighi di diligenza per i cambisti OAD FCT
 - 1.1. Assoggettamento dell'attività di cambio alla LRD
 - 1.2. Obbligo di identificazione
 - 1.3. Conservazione dei documenti
2. Obbligo di chiarimento speciale
 - 2.1 L'obbligo di chiarimento speciale per gli affiliati OAD FCT
3. Obblighi di diligenza nell'ambito del Money Transfer
4. Rinnovo dell'identificazione
5. Obbligo di comunicazione e blocco in caso di sospetto ex. Art. 9 e 10 LRD
 - 5.1 Obbligo di comunicazione e reati fiscali
6. Casistiche classiche
 - 6.1 Esempi di operazioni di cambio classiche
 - 6.2 Operazioni classiche nell'ambito del money transfer
7. Casistiche particolari
 - 7.1 Casistiche particolari nell'ambito delle operazioni di cambio
 - 7.2 Casistiche particolari nell'ambito delle operazioni di money transfer
8. Commercio di oro/argento/gioielli e affini



1. Ripasso degli obblighi di diligenza per i cambisti OAD FCT

1.1 Assoggettamento dell'attività di cambio alla LRD

Tutta l'attività di un cambista è soggetta alla LRD. Ciò che caratterizza però l'attività del cambista, è che fino ad una determinata soglia egli non deve compiere nessuna operazione particolare.

La soglia di valore per tutti i cambisti oltre la quale è richiesta una loro azione è di franchi 5'000 (compresi).

1.2 Obbligo di identificazione

Per tutte le operazioni di cambio pari o superiori a franchi 5'000 il cambista deve quindi procedere ad identificare la controparte e l'avente economicamente diritto e/o il detentore del controllo.

Per controparte è da intendersi la persona che fisicamente si presenta allo sportello, mentre per Avente Economicamente Diritto (AED) e/o detentore del controllo è da intendersi l'effettivo proprietario del denaro che vi viene presentato per l'operazione di cambio.

Esempi:

1) Il signor Rossi viene a cambiare nel vostro ufficio la somma di franchi 6'000 in euro per pagarsi le vacanze. In questo caso il Signor Rossi è sia la controparte che l'AED del denaro.

2) La signora Bianchi, amministratrice della società Vera Moda SA che gestisce l'omonima boutique, vi porta da cambiare in franchi l'incasso di 7'000 euro del negozio. In questo caso la vostra controparte è la signora Bianchi mentre l'AED del denaro è la società Vera Moda SA.

3) Il Signor Neri, impiegato nella fiduciaria Pinco Pallino SA si presenta allo sportello per effettuare una operazione di cambio di 45'000 franchi in euro e vi dice che sono i soldi di un loro cliente che verrà a ritirarli in giornata presso la fiduciaria. In questo caso la controparte è la società fiduciaria Pinco Pallino SA rappresentata dal Signor Neri e l'AED degli averi è il cliente della fiduciaria.

Domanda:

Come si deve procedere ora all'identificazione corretta nell'ambito dell'operazione di cambio? Per praticità si riprendono gli esempi poc'anzi citati:

Gli affiliati all'OAD FCT devono fare riferimento per la corretta identificazione e gestione della clientela alla regolamentazione contenuta nel ROAD al capitolo 4 e seguenti.

Veniamo ora descrivere come si deve procedere all'identificazione di una operazione di cambio pari rispettivamente superiore a 5'000 franchi e che non sottostà all'obbligo speciale di chiarimento che verrà compiutamente trattato in seguito.

1. Raccolta di una fotocopia del documento di identità della persona che si presenta allo sportello
2. La persona che si presenta allo sportello è sempre la controparte, si procedere quindi alla verifica se la controparte rappresenta qualcuno oppure se la controparte è identica all'AED.
3. Se la controparte è identica all'AED si riempire la fiche di cambio e l'operazione è terminata.
4. Se la persona che si presenta allo sportello rappresenta un'altra persona (ad esempio è un suo impiegato) va identificata sia la persona che si presenta allo sportello che l'altra persona. Bisogna verificare chi è l'effettivo avente economicamente diritto dei soldi che vengono cambiati.
 - 4.1. Se l'avente economicamente diritto è una persona fisica va identificato anch'esso. Se si tratta di una persona giuridica (società) va identificata la società e sui detentori del controllo (form K).

Vediamo come applicare i concetti teorici appena citati nella pratica riprendendo i casi sopra esposti:

Esempio 1:

Il signor Rossi viene a cambiare nel vostro ufficio la somma di franchi 6'000 in euro per pagarsi le vacanze.
Verifica che Rossi sia la controparte e anche l'AED. La verifica può avvenire anche in maniera deduttiva, ad esempio se il cliente firma la fiche di cambio confermando di essere l'AED dell'operazione.
Fotocopia del documento di identità valido (*)
Riempire la fiche di cambio (**) e farla firmare al cliente
Effettuare l'operazione
Archiviare e conservare la documentazione per 10 anni

(*) Sono ritenuti documenti di identità validi i seguenti documenti:

- Documenti riconosciuti dalle autorità doganali per il passaggio delle frontiere.
- Documenti con fotografia emessi da autorità Svizzere.

E quindi (elenco non esaustivo):

- Patente Svizzera
- Carta di identità Svizzera o Straniera
- Passaporto Svizzero o Straniero
- Permesso di lavoro Svizzero

Non sono ritenuti documenti, anche se con fotografia ad esempio gli abbonamenti di mezzi di trasporto (ad esempio abbonamento metà prezzo delle FFS, abbonamento arcobaleno, etc.), così come altre tessere di riconoscimento NON emesse da una autorità.



Per i residenti in Svizzera si raccomanda la raccolta quale documento di identità della copia della Patente, la quale non ha una data di scadenza ed è pertanto sempre valida.

(*) vedi più sotto per il contenuto minimo di una fiche di cambio.

Esempio 2:

La signora Bianchi, <u>amministratrice</u> della società Vera Moda SA che gestisce l'omonima boutique, vi porta da cambiare in franchi la somma di 7 '000 euro confermando che si tratta degli incassi in euro del negozio. Non vi sono elementi che mettono in dubbio le asserzioni della Signora Bianchi.
Identificazione della controparte mediante raccolta di copia del documento di identità della Signora Bianchi.
Riempire la fiche di cambio nella quale la Signora Bianchi dichiara chi è l'AED (e quindi la Vera Moda SA) della somma a voi consegnata per l'operazione di cambio. Fare firmare la fiche di cambio dalla Signora Bianchi.
Raccogliere copia dell'estratto del registro di commercio della società Vera Moda SA (o fotocopia dall'originale) accedendo ad esempio alla banca dati pubblica "zefix" (vedi sito www.zefix.ch). Verificare che la signora Bianchi disponga dei poteri di firma per rappresentare la società.
Compilare il Form K per identificare i detentori del controllo della società e farlo firmare alla Signora Bianchi.
Effettuare l'operazione
Archiviare e conservare la documentazione per 10 anni

Nel caso in cui la signora Bianchi fosse una semplice impiegata della società Vera Moda SA senza apparire a registro di commercio, l'identificazione dovrebbe essere effettuata come segue:

La signora Bianchi, <u>impiegata</u> della società Vera Moda SA che gestisce l'omonima boutique, vi porta da cambiare in franchi la somma di 7 '000 euro confermando che si tratta degli incassi in euro del negozio. Non vi sono elementi che mettono in dubbio le asserzioni della Signora Bianchi.
Identificazione della controparte mediante raccolta di copia del documento di identità della Signora Bianchi.
Riempire la fiche di cambio nella quale la Signora Bianchi dichiara chi è l'AED della somma a voi consegnata per l'operazione di cambio (Vera Moda SA). Fare firmare la fiche di cambio dalla Signora Bianchi.
Raccogliere copia dell'estratto del registro di commercio della società Vera Moda SA (o fotocopia dall'originale) accedendo ad esempio alla banca dati pubblica "zefix" (vedi sito www.zefix.ch).
Ottenere un documento firmato da chi può rappresentare la Vera Moda SA (amministratore, direttore, procuratore) che attesti che la signora Bianchi è autorizzata ad effettuare le operazioni di cambio allo sportello.

Compilare il Form K per identificare i detentori del controllo della società (facendolo poi firmare all'amministratore della società).
Effettuare l'operazione
Archiviare e conservare la documentazione per 10 anni

Per le persone giuridiche non iscritte a registro di commercio (ad esempio associazioni) l'identità dell'AED può essere comprovata anche mediante altri documenti come ad esempio una copia degli statuti.

Esempio 3:

Il Signor Neri, impiegato nella fiduciaria Pinco Pallino SA si presenta allo sportello per effettuare una operazione di cambio di 45'000 franchi in euro e vi dice che si tratta di soldi di un loro cliente che verrà a ritirarli in giornata presso i loro uffici.
Identificazione della controparte mediante raccolta di copia del documento di identità del Signor Neri.
Riempire la fiche di cambio nella quale il Signor Neri dichiara chi è l'AED della somma a voi consegnata per l'operazione di cambio (indicazioni complete). Fare firmare la fiche di cambio al Signor Neri.
Raccogliere copia dell'estratto del registro di commercio della società Pinco Pallino SA (o fotocopia dall'originale) accedendo ad esempio alla banca dati pubblica "zefix" (vedi sito www.zefix.ch).
Ottenere un documento firmato da chi può rappresentare la Pinco Pallino SA (amministratore, direttore, procuratore) che attesti che il Signor Neri è autorizzato ad effettuare le operazioni di cambio allo sportello. Ovviamente se il Signor Neri appare nell'estratto RC quale persona che può rappresentare la società con diritto di firma individuale, tale dichiarazione non è necessaria.
Effettuare l'operazione
Archiviare e conservare la documentazione per 10 anni

Si noti che in questo caso non viene chiesto di identificare il detentore del controllo (nessun form K) della società fiduciaria poiché questa nell'operazione descritta non è l'AED dei beni ma solo una rappresentante dell'effettivo proprietario.

Nota: quando si ha a che fare con un altro intermediario finanziario (Fiduciaria, Ufficio Cambi, etc.) è sempre bene che il cambista si accerti che la controparte sia regolarmente iscritta ad un OAD. Se non lo fosse il cliente vi deve indicare i motivi per i quali non è iscritto. Di questa spiegazione è bene che teniate nota nel dossier.

Potete verificare se una società è iscritta ad un OAD accedendo semplicemente al sito della FINMA al seguente indirizzo:

<http://www.finma.ch/i/beaufsichtigte/sro/Pagine/sro-mitglieder.aspx>

Per semplicità potete accedere anche al sito della nostra associazione (www.oadfct.ch) che riporta nella pagina principale sotto le novità di carattere generale il link diretto al motore di ricerca della FINMA.

Menu principale: ISTITUTI

Menu a sinistra: ISTITUTI AUTORIZZATI

Vediamo ora quali sono i dati ed elementi da raccogliere per una corretta identificazione della clientela:

Identificazione della persona fisica o di imprese individuali
Copia di un documento di identità valido (per l'elenco dei documenti ammessi vedi sopra)
Dati anagrafici completi Recapiti postali Recapiti telefonici

Identificazione della persona giuridica
Copia dell'estratto del registro di commercio (eventualmente ripreso anche da Zefix) o da altre banche dati pubbliche o private affidabili che rispecchi lo stato sociale attuale.
Formulario K firmato dall'amministratore che attesti chi sono i detentori del controllo della società.

1.3 L'obbligo di conservazione dei documenti

L'obbligo di conservazione dei documenti ha due scopi principali:

Il primo e ricorrente è quello di permettere al revisore dell'ufficio cambi di poter agevolmente esaminare le transazioni soggette ad obbligo di identificazione e chiarimento e di poter ritrovare facilmente la relativa documentazione di appoggio.

Il secondo scopo, fortunatamente meno ricorrente, ma ben più importante è quello di permettere ad una autorità (di regola una autorità inquirente – polizia, magistratura cantonale e/o federale, etc.) di ottenere informazioni relative a persone e transazioni. Per adempiere a quest'obbligo, che permette all'IF di dimostrare sia la propria buona fede che il corretto agire, ogni cambista deve essere in grado sulla base di un nominativo fornito dall'autorità di ricostruire tutte le operazioni (soggette a obbligo di identificazione) fatte da questa persona sia in qualità di Controparte che di AED degli ultimi 10 anni. Inoltre, date una serie di operazioni con importo e data l'IF deve essere in grado di risalire all'AED rispettivamente alla controparte che si è a suo tempo a lui presentata e da quella informazione risalire a tutte le operazioni.

La documentazione sia essa in forma cartacea e/o informatica deve essere accessibile in un tempo congruo e deve essere depositata in Svizzera. Nel caso di documentazione informatica i server (o una loro copia sempre aggiornata) devono essere in Svizzera.



Vi ricordiamo che in casi di operazioni ricorrenti si può prescindere dall'identificazione della clientela ogni volta facendo ricorso ai documenti e dati già in nostro possesso. Questo comunque non significa che la fiche di cambio non deve essere stilata e compilata integralmente. Si tratta solo di una facilitazione amministrativa nella raccolta degli altri dati e del documento di identità.



Esempio di Fiche di cambio:

Cambio Esempio SA			
Fiche di cambio (per importi superiori a CHF 5'000)			
Acquisto/Vendita			
Importo in Franchi:		Importo in valuta:	
Nome e Cognome:		Data di nascita:	
Via e Nr.:		NAP e Località:	
Nazione:		Documento:	C.I. / Passaporto/ Altro
Numero di telefono:		Ev. E-Mail:	
Origine dei fondi:			
<p>Con la firma della presente dichiaro di essere il beneficiario economico dell'operazione / che il beneficiario economico é la persona sotto indicata. Dichiaro inoltre che i fondi da me presentati per l'operazione di cambio non sono frutto di attività criminale ai sensi della Legge Svizzera contro il riciclaggio di denaro.</p>			
Luogo e data:	(firma del cliente)		
Indicazioni sul beneficiario economico:			
Nome e Cognome:		Data di nascita:	
Via e Nr.:		NAP e Località:	
Paese:		Documento:	C.I. / Passaporto/ Altro

2. Obbligo di chiarimento speciale

Nell'ambito delle operazioni di cambio il cambiista si trova confrontato con eventi particolari che necessitano di chiarimenti più approfonditi rispetto alla semplice raccolta della documentazione di identificazione. Questa procedura prende il nome di "obbligo di chiarimento speciale".

La norma legale che regge questo dovere è la seguente:

Art. 6 LRD
Obbligo di
chiarimento

1 L'intermediario finanziario è tenuto ad identificare l'oggetto della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'estensione delle informazioni da raccogliere è funzionale del rischio rappresentato dalla controparte.

2 L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:

- a) La transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;
- b) Vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'art. 305bis numero 41bis CP, o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinqies cpv. 1 CP).
- c) La transazione o la relazione d'affari comporta un rischio elevato;
- d) I dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all'IF dalla FINMA conformemente all'art. 22a cpv. 2, da un OAD conformemente all'art. 22a cpv. 2 lettera c o dalla Commissione federale delle case da gioco conformemente all'art. 22a cpv. 3, oppure sono molto simili a tali dati.

Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte all'estero nonché con persone ad esse legate di cui all'art. 2a cpv. 2 sono considerate in ogni caso relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.

Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte in svizzera o con persone politicamente sposte di organizzazioni internazionali, nonché con persone a essa legate di cui all'art. 2a cpv. 2 sono considerate, in presenza di uno o più criteri di rischio, relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.



A seguito di questa norma di carattere generale gli OAD hanno elaborato delle disposizioni più precise che spiegano in maniera più dettagliata quando l'obbligo di chiarimento speciale deve essere effettuato.

2.1 L'obbligo di chiarimento speciale per gli affiliati OAD FCT

L'obbligo di chiarimento speciale è disciplinato dagli art. 41, unitamente all'art. 42 e ai disposti previsti agli art. 43 e 44 del ROAD.

Da un profilo pratico

Da un profilo pratico cosa deve fare l'IF:

1. utilizzare il formulario di chiarimento speciale fornito dall'OAD FCT (o documento equivalente che contenga le medesime informazioni);
2. raccogliere tutti i documenti probatori relativi al modulo compilato;
3. si auspica che tale documentazione venga classata assieme al dossier generale del cliente in maniera tale da poter essere subito reperita.

Modello di modulo di chiarimento speciale (il documento in formato word è liberamente scaricabile dal nostro sito internet www.oadfct.ch sotto la rubrica documentazione):

ALLEGATO AL
PROFILO DEL CLIENTE

Obbligo speciale di chiarimento ai sensi dell'art. 6 e seguenti LRD ed art. 33 e seguenti ROAD.

<u>Generalità del cliente</u>			
Numero cliente:		Cognome:	
Nome:		Ragione sociale:	
<u>Chiarimento dell'operazione</u>			
Data dell'operazione:			
Ammontare e valuta dell'operazione:			
Eventuale istituto bancario:			
Motivi che inducono al chiarimento speciale:			

Spiegazioni del cliente (eventuale documentazione comprovante le spiegazioni del cliente deve essere allegata al presente documento):

Esempi di situazioni che comportano l'obbligo di utilizzo del modulo di chiarimento speciale:

1. Transazioni per contanti (o mediante titoli o altri valori di pari importo) superiori o pari a 100'000 franchi:
 - Richiedere spiegazioni circa l'origine dei fondi.
 - Comprovare, per quanto possibile, le affermazioni del cliente con documenti probatori.
 - Nel caso in cui sorga il dubbio che il nostro cliente sia l'effettivo proprietario dei fondi/dell'operazione compilare anche una specifica dichiarazione nella quale il cliente attesti e firmi di essere l'AED dei beni.

2. operazioni inusuali

Si veda anzitutto la lista degli indizi particolari (motivi di dubbio) reperibile sul nostro sito nella rubrica documenti.

Per tutte le operazioni superiori ai 100'000 franchi, la cui legalità non è manifesta, deve essere compilato il modulo di chiarimento speciale.

Riassunto schematico relativo agli obblighi di identificazione e di chiarimento:

CHIARIMENTO SPECIALE

NESSUN OBBLIGO PER OPERAZIONI DI MANIFESTA LEGALITA'

OBBLIGO PER I SEGUENTI CASI:

a) sui titolari delle transazioni:

- se sono PEP (Persone Politicamente Esposte) estere
 - se sono PEP presso organismi interstatali (ad es. GAFI, ONU) o presso associazioni sportive (ad esempio FIFA, UEFA, etc.)
 - se sono PEP Svizzere (ed hanno un criterio di rischio aggiuntivo ex art. 42 ROAD)
 - le relazioni d'affari con persone vicine e quelle menzionate qui sopra
 - persone fisiche o giuridiche in paesi GAFI
 - la relazione d'affari appare inusuale
- se esiste il fondato sospetto che gli averi sottostiano alla facoltà di disporre da parte organizzazioni criminali o che servono a finanziare il terrorismo

Nei casi poc'anzi elencati le operazioni di cambio possono essere accettate unicamente dal responsabile LRD.

b) sulle transazioni:

- aspetti inusuali come a lista sugli indizi di riciclaggio ed incongruenza con la situazione patrimoniale nota
- indizi che sottostanno alla facoltà di disporre di organizzazioni criminali o possano servire per finanziare il terrorismo.
- richiesta di effettuare operazione con liquidità $\geq 100'000$ CHF (in una volta o in modo scagionato ma ravvicinato).
- sussistono motivi per ritenere che i fondi non provengano dalla controparte → dichiarazione sull'AED + chiarimento speciale

Quali elementi principali di un rischio accresciuto ci sentiamo di potervi illustrare i seguenti:

- Ovviamente TUTTE le operazioni di cambio superiori a 100'000 franchi
- Operazioni di cambio di importi rilevanti in apparente contrasto con la professione svolta dal cliente (ad esempio un addetto alle pulizie che cambia 30'000 franchi in euro)
- Ripetitività delle operazioni non in relazione ad esempio al cambio di uno stipendio (ad esempio un cliente che ogni settimana si presenta per cambiare somme superiori a 5'000 franchi).
- La richiesta di non procedere all'identificazione di operazioni superiori a 5'000 perché il cliente è già conosciuto (si ricorda che l'identificazione deve avvenire ad ogni operazione)
- L'incongruenza dell'operazione di cambio in sé (ad esempio un residente CH che chiede di cambiare euro in dollari).

Ed infine da non dimenticare che il segnale più importante lo da "la pancia". Il cambista conosce la propria clientela e il proprio mercato, è in grado di identificare in maniera istintiva il cliente che propone o richiede operazioni "strane".

La documentazione che il cambista deve raccogliere nell'ambito di questi chiarimenti speciali, costituisce in pratica il mettere per iscritto le informazioni richieste e la eventuale documentazione fornitaci dal cliente a giustificazione dell'operazione.

Tutta la documentazione utilizzata per adempiere all'obbligo speciale di chiarimento deve ovviamente essere conservata unitamente al dossier del cliente per 10 anni.

3. Obblighi di diligenza nell'ambito del Money Transfer

Gli obblighi generali di diligenza non si differenziano da quelli illustrati dettagliatamente nelle pagine che precedono. Ci sembra superfluo stare ad illustrare ancora quanto già sopra riportato. Procediamo quindi ad illustrarvi unicamente quelle che sono le particolarità e le differenze tra una operazione di cambio e una di money transfer.

Il cliente che desidera spedire denaro in Svizzera o all'estero è soggetto ad identificazione indipendentemente dall'importo spedito. In altre parole, si identifica chiunque anche se invia solo un franco.

Un'altra differenza è data dal limite dal quale scatta l'obbligo di effettuare un chiarimento speciale. Se per i cambisti questa soglia è fissata ai noti 100'000 franchi o all'inusualità dell'operazione, per il money transmitter, oltre al criterio dell'inusualità vi è pure una soglia molto inferiore e che è fissata a franchi 5'000.

Gli elementi da raccogliere per il chiarimento speciale sono i medesimi di quelli visti in precedenza con l'aggiunta della seguente informazione:

Nome, Cognome ed indirizzo del destinatario.

4. Rinnovo dell'identificazione

Nel caso in cui durante la relazione d'affari, si pensi in particolare a clienti continuativi, sorgano dubbi circa l'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto bisogna procedere al rinnovo dell'identificazione. Tale procedimento avviene ripetendo la procedura di identificazione effettuata al momento dell'apertura della relazione d'affari.

5. Obbligo di comunicazione e blocco in caso di sospetto ex. Art. 9 e 10 LRD

È impossibile addentrarci in questa problematica senza riportare integralmente il testo degli articoli di legge della LRD concernenti l'obbligo di comunicazione e blocco.

Art. 9 Obbligo di comunicazione

¹ L'intermediario finanziario che:

- a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:
 1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260^{ter} numero 1 o 305^{bis} CP¹,
 - 2.² provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP,
 3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, o
 4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies}cpv. 1 CP);
- b. interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a);
- c.³ alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi dalla FINMA, dalla CFCG o da un organismo di autodisciplina coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione,

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).⁴

^{1bis} Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:

- a. è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260^{ter} numero 1 o 305^{bis} CP;
- b. proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP; o
- c. sottostà alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.⁵

^{1ter} Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1^{bis} deve figurare il nome dell'intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.⁶

² Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.

Sinteticamente possiamo riassumere gli articoli che precedono come segue:

Nel caso di un fondato sospetto di essere confrontati con una operazione di riciclaggio il cambiista deve effettuare la comunicazione al MROS.

Il MROS nel termine di 20 giorni lavorativi comunica al cambiista se la sua segnalazione è stata inoltrata alla magistratura oppure se è stata archiviata.

Durante il periodo nel quale attende una risposta del MROS, in applicazione all'art. 9a LRD "l'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano i valori patrimoniali segnalati secondo l'articolo 9 cpv. 1 lettera a) della presente legge oppure secondo l'art. 305^{ter} capoverso 2 CP" (diritto di comunicazione).

In ottemperanza all'art. 10 LRD il blocco dei beni avviene di regola solo dopo aver ricevuto dal MROS la comunicazione che il caso è stato passato ad una autorità di perseguimento penale. Il blocco dura 5 giorni lavorativi, dopo questo termine se l'autorità di perseguimento penale non si è fatta viva l'intermediario finanziario è libero di agire.

L'IF può informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla LRD di aver effettuato una comunicazione se ciò è utile all'osservanza derivante dagli obblighi di legge. Il divieto di informare non si applica inoltre nell'ambito di un processo civile o penale durante il quale l'intermediario finanziario tutela i propri interessi.

Secondo la recente giurisprudenza è da ritenersi fondato il sospetto che non ha permesso di chiarire in maniera completa i dubbi sorti nell'ambito di un chiarimento speciale.

In rammenta infine che a norma dell'art. 11 LRD, sia in caso di obbligo di comunicazione che di diritto di comunicazione, il cambiista non potrà essere oggetto di procedimenti penali o civili da parte del cliente per la comunicazione effettuata.

Nelle operazioni di cambio le particolarità risiedono nel fatto che:

- a) nel 99.9 % dei casi i beni possono essere bloccati perché non sono più nelle disponibilità del cambista
- b) il cambista ha frequentemente migliaia di clienti registrati nella propria banca dati e non gli è possibile ricordare tutti i nomi.

La comunicazione va effettuata anche se i valori patrimoniali non possono essere bloccati perché già cambiati e consegnati al cliente. Una comunicazione andrebbe effettuata anche per gli ex clienti che magari sono anni che non si presentano per effettuare nuove operazioni. Non si chiede in questo caso al cambista di effettuare il poliziotto ma se viene in possesso di informazioni che potrebbero fare scattare un obbligo di segnalazione e gli pare che la persona coinvolta fosse stata suo cliente, ecco che una verifica si impone e se positiva si dovrà procedere alla segnalazione al MROS.

A monte di una segnalazione vi è sempre un chiarimento speciale. Chiarimento speciale che scatta quando si viene a sapere che il cliente (o ex cliente) potrebbe essere coinvolto in operazioni illegali.

A partire dal 3 gennaio 2020 le comunicazioni potranno essere effettuate solo in forma elettronica sul sito della Fedpol. A tal proposito vi rimandiamo alle istruzioni emanate dall'autorità che abbiamo pubblicato sul nostro sito (www.oadfct.ch).

Vedremo in seguito alcuni esempi di obbligo di comunicazione.

5.1 Obbligo di comunicazione e reati fiscali

I classici reati fiscali (sottrazione d'imposta e frode fiscale) non sono reati che in Svizzera oggi danno luogo ad un obbligo di comunicazione a norma dell'art. 9 LRD. L'obbligo di comunicazione vige però per due reati fiscali qui sotto descritti:

- a) Contrabbando organizzato ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 DPA
Si tratta del contrabbando per mestiere e si riferisce esclusivamente al traffico di merci. Si tratta in questo caso di una truffa in materia di prestazioni e tasse ai sensi del diritto penale amministrativo. Se la persona agisce come membro di una banda costituitasi per commettere sistematicamente questo tipo di reati, si tratta in questo caso di truffa qualificata e pertanto secondo il nostro ordinamento giuridico un crimine e di conseguenza scatta l'obbligo di comunicazione e blocco.
- b) Frode carosello
Non dovrebbero essere reati che interessano la vostra attività, nondimeno sinteticamente si tratta una truffa all'IVA che per il tramite di società fittizie evadono l'IVA da pagare e permettono agli altri partecipanti al carosello di recuperare l'IVA all'acquisto. Anche in questo caso si ravvisa il reato di truffa che secondo il nostro ordinamento giuridico è un crimine e pertanto sottoposto all'obbligo di comunicazione.
- c) Frode alle imposte indirette quali ad esempio tasse doganali, IVA, imposta preventiva, etc.
- d) Frode alle imposte dirette se il risparmio di imposte è superiore ai 300'000 franchi per periodo fiscale

6. Casistiche classiche nell'ambito delle operazioni di cambio e di money transmitting

6.1 Esempi di operazioni di cambio classiche

Esempio 1: Il signor X si presenta nel vostro ufficio e vi chiede di cambiargli un importo di franchi 1750 in euro. Come procedo?

Non devo effettuare nulla di particolare.

Esempio 2: Il signor X si presenta quattro giorni di fila a cambiare un importo di 1'500 franchi in euro. Come procedo?

Appena mi accorgo che con queste operazioni supero la soglia di franchi 5'000 dovrei procedere all'identificazione del cliente anche se la singola operazione non ha mai superato il limite imposto. Non ci risulta esista una prassi che indichi in quanto tempo le operazioni di cambio debbano svolgersi per poter essere sommate le une alle altre. Si deve far capo al buon senso e si può fare riferimento alla prassi in vigore in alcuni paesi esteri che fissa un limite temporale di 7 giorni.

Esempio 3: Il Signor X si presenta per effettuare una operazione di cambio di 120'000 franchi. Come procedete?

Si procede con l'identificazione della controparte e dell'AED secondo quanto descritto nel capitolo 2 del presente testo. Quindi alla raccolta delle informazioni sul cliente e del documento di identità. Trattandosi di una operazione superiore ai 100'000 franchi per contanti è obbligatorio procedere ad un chiarimento speciale. In particolare, va chiesta al cliente l'origine dei fondi, la comprova delle sue affermazioni e informazioni sul motivo dell'operazione.

Nella pratica abbiamo potuto frequentemente riscontrare operazioni di una certa rilevanza nel caso di pagamenti di capitale del secondo pilastro. Ecco che in simili situazioni è bene raccogliere copia del conteggio della cassa pensione. Se i fondi per contro provengono da un conto nominativo del cliente ecco che una fotocopia della fiche di prelevamento unitamente alle spiegazioni fornite dal cliente è sufficiente.

Diverso il caso di un cliente che vuole effettuare una grossa operazione di cambio e non è in grado di fornirvi delle spiegazioni convincenti comprovate da giustificativi d'appoggio. Ecco che in tal caso siamo dell'avviso che l'operazione di cambio, ancorché non confrontati con un sospetto di riciclaggio, andrebbe rifiutata.

Esempio 4: Il Signor Rossi si presenta da voi ogni mese per effettuare il cambio di franchi in euro del proprio stipendio che ammonta a franchi 5'500 mensili netti.

Si deve procedere all'identificazione del cliente secondo quanto già ampiamente illustrato in precedenza la prima volta, mentre per i mesi seguenti non è necessario effettuare nuovamente l'identificazione ma ci si può avvalere dei documenti e delle informazioni già raccolte in precedenza. E' però necessario che per ogni operazione venga allestita la necessaria fiche di cambio.

Esempio 5: il frontaliere Rossi si presenta mensilmente nel vostro ufficio per cambiare il proprio stipendio in euro. Ogni mese vi presenta per il cambio un importo di circa 4'000 franchi. Come si procede?



Come già detto in precedenza non vi è necessità di procedere all'identificazione del cliente.

È verosimile che il mese di dicembre il cliente vi presenti un importo da cambiare superiore ai 5'000 franchi a causa della tredicesima. Cambia qualcosa?

Purtroppo, la legge e le relative ordinanze (e di riflesso i regolamenti degli OAD) non ammettono eccezioni all'obbligo di identificazione per operazioni superiori a 5'000 franchi. Quindi anche se conoscete il cliente e sapete che cambia lo stipendio e che l'importo che vi porta non è altro che lo stipendio di dicembre più la tredicesima, dovete procedere alla sua identificazione secondo quanto già descritto in precedenza.

6.2 Operazioni classiche nell'ambito del money transfer.

Spesso le operazioni di trasferimento sono di entità relativamente modesta, ciò non toglie che bisogna in ogni caso prestare la massima attenzione alla clientela e all'origine dei fondi. Si rammenta che l'obbligo di chiarimento speciale in questo caso scatta dai 5'000 franchi mentre l'obbligo di identificazione è sempre dato.

Esempio 1: Il Signor T viene presso il vostro ufficio e vi chiede di trasferire la somma di dollari 700 presso un vostro corrispondente a New York. Come procedete?

Si procede all'identificazione del cliente e all'accertamento dell'AED secondo le modalità più volte descritte nel testo e si effettua l'operazione di trasferimento.

Esempio 2: Il Signor LT si presenta nel vostro ufficio per inviare alla Signora BG in Brasile l'importo di 5'700 franchi. LT e BG non sono parenti. Come vi comportate?

In questo caso si procede all'identificazione del cliente nonché al chiarimento speciale trattandosi di una operazione superiore ai 5'000 franchi. Nell'ambito del chiarimento speciale va chiesto al cliente da dove provengono i fondi, il motivo del trasferimento e la sua relazione con il beneficiario non trattandosi di una parente. Delle spiegazioni del cliente si terrà nota nei propri atti.

Esempio 3: Il Signor Abdul vuole inviare 2'500 franchi a favore di una associazione culturale con sede in Siria. Come vi comportate?

Si procede all'identificazione del Signor Abdul e ad una verifica che l'associazione beneficiaria non sia inclusa in una qualche lista emessa dall'autorità politica che ha decretato l'embargo verso determinati paesi e/o persone.

Qualora il nominativo dell'associazione apparisse in una delle liste ecco che l'operazione di money transfer non può essere effettuata e va effettuata una comunicazione all'ufficio della SECO ed eventualmente al MROS. A tal proposito si rimanda al sito della SECO (www.seco.admin.ch) alla rubrica "Sanzioni/Embarghi".

7. Casistiche particolari

7.1 Casistiche particolari nell'ambito delle operazioni di cambio

Vi portiamo alcuni esempi di casistiche particolari da noi riscontrate nei nostri anni di attività.

Esempio 1: Il Signor X si presenta nel vostro ufficio cambio con un plico di biglietti da 10 e 20 franchi (o euro o dollari, la valuta in questo caso non è rilevante, così come non è rilevante l'operazione di cambio) e vi chiede di cambiarli in pezzature più grosse.

Si tratta molto probabilmente di un tentativo di "smurfing". Lo smurfing nell'ambito del cambio è un meccanismo di pre-lavaggio del denaro sporco mediante il quale il criminale cerca di cambiare il ricavato della propria attività criminale - spesso traffico di stupefacenti - composto da grosse quantità di denaro di piccole pezzature in una minore quantità di biglietti di grossa pezzatura che saranno poi oggetto del vero e proprio riciclaggio. Ad esempio mediante operazioni di cambio regolari presso altri cambisti per importi sempre inferiori alle soglie fissate per l'identificazione.

In generale le operazioni di smurfing tendono a spezzettare in importi sotto la soglia degli obblighi identificativi ricavi da attività criminali che non potrebbero essere ripuliti in un'unica operazione.

Esempio 2: Il Signor XY si presenta presso il vostro ufficio per effettuare una operazione di cambio di 6'000 franchi. Avete nel passato già servito e identificato il cliente. Egli vi chiede per motivi di discrezionalità di non allestire la fiche di cambio. Come vi comportate?

In questo caso purtroppo non potete accettare l'operazione. L'obbligo di allestire la fiche di cambio, considerato l'importo superiore ai 5'000 franchi, è assoluto e non può essere tralasciato. Potete evitare di consegnare copia della fiche al cliente ma non potete esimervi dal disporre di una copia della stessa nel vostro dossier.

In tal caso va inoltre verificato che il documento di identità in vostro possesso sia ancora valido così come i dati riguardanti il cliente siano ancora attuali.

Come vi comportate se il cliente vi chiedesse invece di spezzettare l'operazione in due in maniera che le due operazioni di cambio siano inferiori al limite dell'identificazione e pertanto senza obbligo di allestire nessun documento?

In questo caso NON potete accettare di effettuare l'operazione. Se accettaste violereste in maniera grave i doveri di diligenza prescritti dal ROAD.

Rammentiamo che per esperienza nell'ambito di indagini penali l'accusato, anche per migliorare la propria posizione, non esita a descrivere in maniera dettagliata quanto da lui effettuato e pertanto qualora vi foste prestati per operazioni non conformi vi sarebbe un concreto rischio di essere lo stesso chiamati a fornire spiegazioni. Se avrete agito correttamente nessuno potrà imputarvi alcunché.

Proseguendo nell'esempio avete effettuato l'operazione di 6'000 franchi, allestendo la fiche e consegnandola al cliente. Venite in seguito a sapere che il cliente è stato arrestato per traffico di stupefacenti e per non effettuare la comunicazione stracciate la fiche da voi elaborata inserendo nei vostri documenti due fiche di importo minore e sotto il limite di identificazione.

Si tratta, come quello precedente, di un grave caso di violazione dei doveri di diligenza, con particolare riferimento alla violazione dell'obbligo di conservare la documentazione e ad una violazione dell'obbligo di comunicare. Aggravato dalla distruzione della documentazione. Non escludiamo che casi del genere possano avere per l'IF dei risvolti penali. Per gli affiliati all'OAD FCT un tale comportamento potrebbe essere sufficiente a decretarne sia una sanzione pecuniaria che l'esclusione dall'Organismo.

Esempio 3: Il Signor XY vi contatta e vi chiede se può versare un importo tramite bonifico bancario che passerà a prelevare in franchi svizzeri presso il vostro ufficio nei prossimi giorni. Accettate di effettuare l'operazione e ricevete dopo 2 giorni 30'000 euro sul vostro conto provenienti da una banca inglese da un conto intestato alla ZZ Ltd con sede in Nebraska (USA). Il cliente si presenta al vostro ufficio e vi chiede di prelevare il corrispettivo in franchi. Come vi comportate?

La fattispecie in questo caso è abbastanza complessa poiché oltre all'identificazione della persona fisica vostra controparte dovete anche verificare il retroscena economico dell'operazione. Si tratta di verificare la natura del versamento, la sua origine (non ovviamente da dove proviene, ma da cosa ha origine questo reddito), la relazione tra la ZZ Ltd. E il Signor XY e il motivo per il quale si serve dei vostri servizi.

Invitate il Signor XY a bere il caffè e gli chiedete tutto quanto precede. Egli vi fornisce le seguenti spiegazioni: "La ZZ Ltd. è mia, la utilizzo per effettuare delle fatturazioni per mie prestazioni di servizio all'estero. Ho emesso una parcella di 40'000 euro alla PincoPalla SpA di Roma per una mia consulenza che ho incassato sui conti in Inghilterra della società ZZ Ltd. Una parte di questi denari, 30'000 euro appunto, li ho fatti pervenire sul vostro conto per poterli prelevare e utilizzare per il mio sostentamento. Come vi comportate e quali sono i documenti da raccogliere e le cautele da adottare?"

In questo caso dovete raccogliere la prova che la ZZ Ltd. è effettivamente del cliente, ad esempio mediante il formulario A nel quale gli organi (consiglieri di amministrazione o direttori) vi attestano che XY è l'AED della società. A comprova della transazione vi fate consegnare una copia della fattura. Procedete all'identificazione del cliente secondo le modalità note e gli consegnate il denaro.

A questo punto siete probabilmente "complici" di una sottrazione d'imposta. La situazione potrebbe cambiare se ad esempio scopriste che XY è proprietario di una società di consulenza a Lugano attiva sia in Svizzera che all'estero. Ecco che potreste avere il legittimo sospetto di essere confrontati non più con una semplice sottrazione fiscale, reato puramente amministrativo, ma con una frode fiscale. È legittimo presumere che tale ricavo avrebbe dovuto essere registrato nei conti della società svizzera di XY e non fatturato ed incassato tramite la società estera. La frode fiscale è un reato ben più grave, di natura penale, anche se – nel caso sopra descritto - è solo delitto e non crimine (quindi nessun obbligo di comunicazione) ma che potrebbe avere spiacevoli conseguenze per chi a questa frode ha partecipato. In particolare, potrebbe esservi una complicità in frode fiscale che vi rende, davanti all'autorità fiscale, responsabili in solido del pagamento delle imposte evase e delle relative sanzioni.

In conclusione, possiamo dire che si tratta di una operazione che non dovrebbe essere eseguita.

Esempio 4: Il Signor M si presenta nei vostri uffici per effettuare una operazione di cambio di 200'000 euro in franchi. Chiedete lumi sull'origine dei fondi ed egli vi comunica che si tratta del ricavato in nero di una compravendita immobiliare in Italia. Come vi comportate?

Attualmente questo tipo di delitti fiscali, purché non creino una minore imposizione di almeno 300'000 CHF per periodo fiscale, non sono ancora una attività a monte del riciclaggio di denaro. Si tratta però di operazioni di dubbia etica e che espongono l'IF a rischi reputazionali e giuridici sia in Svizzera che all'estero. Il nostro parere è che tali operazioni non andrebbero più accettate.

Nondimeno nel caso in cui abbiate una propensione al rischio più elevata e decidiate di effettuare l'operazione, è indispensabile raccogliere tutta la documentazione di appoggio ed in particolare:

- *identificazione del cliente e dell'AED*
- *copia dell'atto di compravendita dell'immobile*
- *allestire una nota nella quale indicherete dettagliatamente tutte le spiegazioni fornitevi dal cliente, ed in particolare, di chi era l'immobile, dove si trovava, quale è stato il prezzo effettivo pagato, da dove provengono i soldi a contanti, etc.*

Esempio 5: Il Signor M si presenta nei vostri uffici per effettuare un'operazione di cambio di 120'000 euro quale provvigione da lui percepita per una compravendita immobiliare all'estero. Come vi comportate?

Chiedete al Signor M copia della fattura da lui emessa per l'incasso della provvigione.

Il Signor M vi presenta una fattura emessa dalla "WZ Establishment" con uffici a Milano. La fattura riporta solo l'indicazione "nostra provvigione". Come vi comportate?

In un caso del genere si può già rilevare una incongruenza tra la forma societaria e la sua sede. Le Establishment sono notoriamente entità giuridiche del Principato del Liechtenstein e non italiane. L'indicazione sulla fattura appare troppo generica. Tutti elementi di per sé già sufficienti a rifiutare di effettuare l'operazione. Ma il nostro cambista ha una elevata propensione al rischio e decide comunque, a norma di legge e regolamenti, di procedere. Cosa deve fare:

- *Si chiedi al cliente un estratto del registro di commercio italiano che certifichi l'esistenza della succursale estera della società del Principato del Liechtenstein.*
- *Si chiedi al cliente una certificazione della società che egli è abilitato ad effettuare l'operazione di cambio.*
- *Si richiedi una copia, o perlomeno la visione, del contratto di compravendita alla base della provvigione.*

Unicamente in possesso di tali dati si potrà effettuare l'operazione di cambio, che in ogni caso andrà documentata con tutto quanto precede e con le vostre annotazioni sulle spiegazioni fornite. In mancanza di anche solo uno dei documenti poc'anzi citati l'operazione non è da effettuare.

Esempio 6: Un cliente Z vi chiede di effettuare delle operazioni di cambio da franchi in dollari per pagare delle fatture a carico di una società svizzera da lui ricevute da una ditta italiana per lavori di ristrutturazione di una proprietà in Italia. L'esistenza della ditta svizzera viene comprovata dall'esistenza dell'estratto Zefix e da una lettera dell'amministratore che conferma che Z è autorizzato ad effettuare l'operazione. A comprova dell'esistenza della prestazione vi viene consegnata copia della fattura e del contratto di appalto tra la ditta italiana e la ditta svizzera. Z nel frattempo effettua anche delle operazioni di cambio per conto proprio presso il vostro ufficio. Tempo dopo venite convocati dal Procuratore pubblico che vi interroga nella qualità di "persona informata sui fatti". Dall'indagine emerge che la società italiana era inesistente e che a monte di tutta l'operazione vi era una truffa.

In questo caso l'IF è stato in grado di produrre al giudice inquirente tutte le transazioni effettuate dal cliente sia per conto della società svizzera che per conto proprio superiori ai 5'000 franchi, nonché copie del contratto di appalto e di una delle fatture emesse dalla ditta italiana, rivelatasi a posteriori inesistente, comprovando in tal modo al giudice inquirente di aver agito conformemente alle disposizioni della LRD e anche della regolamentazione d'applicazione. Nessun addebito è stato mosso al cambista. Se si vuol essere puntigliosi ci si potrebbe chiedere come mai la ditta svizzera per pagare una ditta italiana necessitava di dollari, nondimeno la fattura presentata era in tale valuta e quindi anche la necessità di valuta statunitense appare consona all'operazione.

Esempio 7: Venite contattati da Z della ditta XY SA con sede in Austria che vi chiede incassare per loro conto un assegno di euro 30'000 e di trasmettergli poi su di un conto a loro intestato a Londra l'ammontare, il tutto in cambio di una percentuale del 5 %. Vi mandano una copia dell'assegno per fax e vi assicurano che l'assegno vi verrà recapitato da parte un corriere. Dopo alcuni giorni, si presenta nel vostro ufficio un corriere che vi consegna una busta nella quale è contenuto l'assegno assieme alle indicazioni su cui bonificare il controvalore dopo l'incasso. Prima di inviare l'assegno in banca per l'incasso vi telefona Z della ditta XY SA e vi dice che ha urgentemente bisogno i soldi e vi chiede di trasmettergli il bonifico entro 48 ore, in cambio vi propone di trattenere il 10 % in luogo del 5% promessovi prima. Cosa dovete fare?

Procedere all'identificazione del Signor Z e della ditta XY SA secondo le modalità previste dal nostro regolamento.

Per gli affiliati dell'OAD bisogna richiedere una copia autenticata del documento di identità del Signor Z, un estratto del registro di commercio della XY SA. Trattandosi di una relazione aperta per corrispondenza quindi il documento di identità del Signor Z e l'estratto RC della XY SA sono da raccogliere con autentica notarile e apostilla.

Va chiarita l'origine dei fondi.

Ci si può domandare anche perché una ditta austriaca si stia rivolgendo a noi. Di tutti questi chiarimenti dovete ovviamente tenere debita documentazione scritta.

Vi rammentiamo che spesso gli istituti bancari vi accreditano un assegno con la dicitura "Salvo buon fine", ciò significa che quando lo stesso viene presentato all'incasso alla banca emittente se non coperto o falso l'importo che vi è stato accreditato vi verrà prelevato dal conto. Se avete già bonificato gli averi al cliente siete stati truffati. In questo caso la vittima del raggio siete voi e pertanto non vi resta che sporgere denuncia presso il ministero pubblico.

Se per contro fiutate il tentativo di truffa e non abboccate, oppure la banca vi informa prima di accreditarvi l'importo che c'è qualche cosa di strano, ecco che dovete procedere immediatamente ad una comunicazione al MROS.

In sé tutta l'operazione sopra descritta vi apparirà sicuramente strana. Si tratta però di un caso realmente capitato con alcune piccole differenze ad uno studio legale svizzero che si occupa di procedure d'incasso.

Altri elementi di sospetto nell'operazione sono la percentuale relativamente elevata che vi viene proposta sia in prima battuta (il 5 %) che poi quando siete messi sotto pressione per velocizzare l'operazione.

Esempio 8:

Tre persone (un uomo, una donna e un giovane) entrano assieme nel vostro ufficio di cambio. Si può capire subito che si tratta di una famiglia. Il padre consegna alla moglie e al figlio una busta e a turno si presentano allo sportello per cambiare ognuno la somma di franchi 2'000. Come vi comportate?

La signora Giovanna è una disegnatrice di moda molto quotata che abita in Ticino. Lavora per diverse famose imprese italiane, guadagnando somme considerevoli. È purtroppo incapace di gestire il proprio budget e giunta più di una volta sull'orlo del fallimento decide di accettare l'istituzione a suo favore di una curatela amministrativa. Il curatore, d'accordo con i suoi datori di lavoro, fa sì che ella riceva settimanalmente circa 2'000 euro. Regolarmente, 3 o 4 volte al mese viene nel vostro ufficio cambio e vi chiede di cambiare i 2'000 euro in franchi svizzeri.

Come vi comportate?

Dopo diversi mesi che la Signora Giovanna viene nei vostri uffici vi racconta la sua storia e della curatela che ha fatto istituire a suo favore. La cosa ha un influsso su come vi comportate?

E se Giovanna vi raccontasse di essere sotto tutela? Cambierebbe qualche cosa?

Daniela è la nipote di Teresina. Dopo il decesso di quest'ultima rinviene in una scatola da scarpe nascosta nell'armadio della nonna la somma di 140'000 franchi. È da anni che Daniela vuole comprarsi un appartamento di vacanza sulla riviera ligure. Dopo aver individuato l'oggetto si presenta nel vostro ufficio cambi chiedendo di cambiare l'intera somma in euro. Come vi comportate? Che documentazione chiedete?

Un affiliato ci ha chiesto se fosse possibile installare presso il suo ufficio di cambio un lettore di carte di credito per permettere ai clienti di effettuare operazioni di cambio senza contanti. L'OAD FCT, ma crediamo anche la FINMA, non ha nulla da obiettare contro tale modo di operare prega però l'affiliato di verificare sempre che il proprietario della carta di credito sia la persona che si è presentata allo sportello, indipendentemente dall'ammontare cambiato, e ciò anche per evitare l'utilizzo di carte clonate o rubate a danno dei legittimi proprietari.

7.2 Casistiche particolari nell'ambito delle operazioni di money transfer

L'autorità di sorveglianza FINMA così come i ministeri pubblici hanno espresso le loro preoccupazioni per l'utilizzo da parte di organizzazioni criminali internazionali del money transfer per effettuare operazioni di riciclaggio di proventi provenienti spesso dal traffico di stupefacenti e dalla tratta di esseri umani.

È desiderio dell'autorità, che forse verrà concretizzato in un inasprimento delle norme sul money transfer nell'ambito di una revisione della LRD e/o dell'ORD FINMA, che gli operatori inizino con il creare loro stessi delle categorie di rischio legate al paese di provenienza del cliente così come al suo status e alla sua professione.

Senza esprimere giudizi di carattere razziale o di nazionalità, l'autorità è dell'avviso che clienti provenienti da determinati paesi del centro America, dell'afrika o dell'est debbano essere considerati dei clienti a maggiore rischio. In questi casi andrebbe verificata in maniera più dettagliata sia l'origine che la destinazione dei fondi per evidenziare eventuali anomalie.

Pensiamo ad esempio al richiedente d'asilo che settimanalmente invia somme anche di poche centinaia di franchi nel suo paese di origine ma comunque ben superiori alla sua possibile disponibilità.



Esempio 1:

Benoit si presenta nel vostro ufficio con la somma di 7'800 franchi che vuole trasferire in Algeria a Abdel, suo fratello. Il comportamento di Benoit è sfuggente, appare nervoso e non a suo agio. Quali domande dovete porre e che documenti avete bisogno da Benoit?

Ogni volta che risponde alle vostre domande, Benoit si mostra sempre più nervoso ed evasivo. Come vi comportate?

Lo stesso ragionamento è ovviamente applicabile per alcuni paesi del centro America, noti per essere piazze che fungono da piattaforma al traffico di stupefacenti. Per quanto attiene ai paesi dell'est si rammenta che in alcuni di essi è notoria l'esistenza di organizzazioni criminali che operano nei più diversi campi.

Particolare attenzione dovrebbe essere posta anche ai tentativi di smurfing, che per i money transmitter potrebbero essere evidenziate da un invio da parte di un numero diverso di persone ad una sola entità in un paese straniero. In questo caso il provento dell'attività criminale viene spezzettato tra diverse persone che si occupano di ripulirlo mediante l'invio all'estero sempre sotto la soglia che fa scattare chiarimenti più approfonditi.

Esempio (tratto dal rapporto MROS del 2011): Un money transmitter ha segnalato una relazione d'affari che gli sembrava sospetta a causa dei versamenti di denaro contante verso Paesi africani effettuati a intervalli regolari dal cliente. L'elenco delle transazioni indica che, in poco meno di due anni, il cliente ha versato oltre 100'000 franchi ripartiti in circa 200 versamenti destinati a quasi 30 persone. La regolarità dei versamenti è emersa durante un controllo di routine. Gli importi complessivi versati risultavano poco plausibili per il money transmitter che, del resto, pur avendo avuto più occasioni per adempiere i propri obblighi di chiarimento speciale (art. 6 LRD), non aveva chiesto spiegazioni al cliente né sulla provenienza del denaro né sul retroscena economico di tali operazioni. Da ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio di comunicazione è emerso che l'autore dei versamenti è indagato per sospetta attività di passatore e tratta di esseri umani (introduzione clandestina di donne richiedenti d'asilo obbligate a prostituirsi nei paesi a noi vicini). Le indagini hanno permesso di accertare che uno dei riceventi era un residente in Svizzera già sotto gli occhi della polizia che lo sospettavano di traffico di stupefacenti. Grazie alla segnalazione del Money Transmitter si è potuta aprire una inchiesta penale.

NOTA: in un caso come questo non si può escludere che il ministero pubblico segnali il comportamento poco corretto del money transmitter (ricordiamo che ha omesso di effettuare i chiarimenti speciali) alla FINMA o al Dipartimento delle Finanze che potrebbe aprire verso il money transmitter una procedura penale amministrativa.

8. Commercio di oro/argento/gioielli e affini

Si premette che il commercio di metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio) sotto forma di lingotti, granaglie o barre è attività soggetta alla LRD indipendentemente che sia svolta con mezzi propri o mezzi di terzi. Pertanto, chiunque si presenta al vostro sportello per effettuare vendite di questo metallo nelle forme poc'anzi citate va identificato e vanno raccolte tutte le informazioni così come previsto nel ROAD dell'OAD FCT risp. nell'ordinanza della FINMA.

Per gli affiliati OAD FCT l'identificazione deve avvenire secondo la direttiva di identificazione della clientela naturalmente senza la facilitazione in vigore per le operazioni di cambio, ovvero per adempiere agli obblighi di diligenza un cambista affiliato all'OAD FCT che intende acquistare metalli preziosi nella forma sopra citata deve procedere all'allestimento completo del profilo del cliente, all'identificazione dell'origine dei fondi (nel caso concreto del metallo prezioso fornito) e nella plausibilizzazione dell'operazione.

Per contro gli acquisti di gioielli, pietre preziose, metalli lavorati (catenine, braccialetti, etc), così come eventuali oggetti di arredamento in argento o altro metallo prezioso (candelabri, posate, etc.) non sottostà alla LRD.

Tuttavia, il cambista che effettua queste operazioni deve in ogni caso tutelarsi per evitare problemi nell'ambito della ricettazione. A tal proposito abbiamo contattato la polizia cantonale che ci ha raccomandato di consigliare il seguente modus operandi:

- Identificare comunque sempre la persona raccogliendo copia di un documento di identità
- Ottenere da tale persona una conferma scritta che i beni sono di sua proprietà o indicazioni sui chi ne è l'Avente Economicamente Diritto
- Effettuare sempre una fotografia o fotocopia dell'oggetto acquistato.

Con questo se dovesse risultare che gli oggetti acquistati sono della refurtiva, al cambista non potrà venire mosso nessun rimprovero.

Va da sé che qualora il cambista avesse dei dubbi sulla provenienza dell'oggetto, dubbi derivanti ad esempio sia dall'oggetto in sé che dalla frequenza con cui il cliente si presenta per effettuare questo tipo di operazioni, è meglio che non accetti la transazione.

Commercio di monete d'oro: non è soggetto alla LRD il commercio di monete di metallo prezioso se il loro prezzo è superiore al 5 % del loro valore facciale. Se io ad esempio acquisto un marengo d'oro, il valore facciale è di 20 franchi mentre il suo valore e prezzo reale è attualmente attorno ai 280 franchi. Ecco che il prezzo è superiore di più del 5 % del valore facciale e quindi non si tratta di una operazione soggetta alla LRD.

Se per ipotesi il prezzo fosse di 20.50. Ecco che allora sarebbe una attività soggetta alla LRD perché il valore della moneta è inferiore al 105 % del valore nominale.

Siti web di interesse:

- www.oadfct.ch
- www.finma.ch
- www.fedpol.ch

Potete iscrivervi sul sito della FINMA in maniera tale da ricevere automaticamente tutte le news che vengono pubblicate.

Sul sito della Fedpol (polizia federale) potete accedere alla rubrica “riciclaggio di denaro” dove potete, fino a fine 2019, trovare e scaricare il modulo per le comunicazione al MROS e potete consultare i rapporti annuali emessi dall’ufficio di comunicazione.